



Azienda per i **Servizi Sanitari n.2** Isontina
Regione Friuli Venezia Giulia

LE ATTREZZATURE DI LAVORO: uso ed obblighi correlati

A cura di:
dott.ssa Michela BORTOLOSSO
dott.ssa Claudia CARDELLA
dott. Massimiliano PERIC



Inquadramento giuridico

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. : Titolo III, Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
- “Direttiva macchine ” D.Lgs. 17/2010
- D.M. 11 aprile 2011
- Accordo Stato Regioni pubblicato il 12 marzo 2012



Figure della sicurezza (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e attrezzature di lavoro

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore

- Medico competente



Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro ed i dirigenti (con delega di funzioni datoriali) devono:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (seguito)

- **f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
- **l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**



Articolo 19 - Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge**, nonché delle **disposizioni aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei **mezzi di protezione collettivi** e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**;



Articolo 19 - Obblighi del preposto (seguito)

- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia **le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro** e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.



Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Comma I.

Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni**, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Comma 2

- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;



Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori (seguito)

- e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**




Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori (seguito)

- **g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**
- **h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

I **componenti dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i **coltivatori diretti del fondo**, i **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;** 
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;



D.Lgs. 81/08

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO

Articolo 69 - Definizioni

- **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
- **uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio



Articolo 69 – Definizioni (seguito)

- **zona pericolosa**: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale **la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso**
- **lavoratore esposto**: qualsiasi lavoratore **che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa**
- **operatore**: il lavoratore **incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro**

Articolo 70 – Requisiti di sicurezza

Tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche direttive comunitarie.

ECCEZIONI:

- quelle costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari
- quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di tali norme.

TUTTAVIA tali attrezzature devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dallo stesso Testo Unico e indicati nell'allegato V.



Articolo 70 – Requisiti di sicurezza (seguito)

In pratica significa che le macchine:

- Immesse sul mercato italiano dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”): attrezzature provviste di marcatura CE
- Ante 21/09/1996: se non rispondono alle misure di protezione previste dal D.Lgs. 81/08 (Titolo III, allegato V, D.Lgs. 81/08), devono essere rese conformi.

Per le macchine...

ANNO DI COSTRUZIONE	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Prima del 21/09/1996	Allegato V del D.Lgs. 81/08
Tra il 21/09/1996 e il 06/03/2010	D.P.R. 459/96
Dal 06/03/2010	D.Lgs. 17/2010



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature:

- **conformi ai requisiti di cui all'articolo 70**
- **idonee ai fini della salute e sicurezza**
- **adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi**

e devono essere **utilizzate conformemente** alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (seguito)

Ciò vuol dire il datore di lavoro deve:

- impedire che possano essere **utilizzate per operazioni** e in **condizioni** per le quali **non sono adatte** (misure dell'ALLEGATO VI).
- verificare che siano **installate e utilizzate in conformità** alle istruzioni d'uso.
- provvedere a **idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (ALLEGATO V, DIRETTIVE)
- dare corso alle **misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza** stabiliti per legge



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (seguito)

- **informare** i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro (art. 36)
- fornire ai lavoratori **formazione** adeguata in rapporto alla sicurezza e alle condizioni di impiego (art. 37 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
- fornire una **formazione e un addestramento** adeguato ai lavoratori incaricati **dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari**, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone (accordo stato – regioni 12/03/2012)



Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – comma 1

CESSIONE DI ATTREZZATURE (VECCHIE)

Chiunque **vende, noleggia o concede in uso o in locazione finanziaria** macchine, apparecchi o utensili **costruiti o messi in servizio prima** della data di entrata in vigore delle direttive comunitarie **(21/09/1996)** e **privi di marcatura CE**, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse **sono conformi, nel momento in cui vengono cedute, ai requisiti di sicurezza** di cui all'allegato V.



Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – comma 2

NOLEGGIO O CESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE SENZA OPERATORE (NUOVE)

Chi **cede** deve:

- **attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza**
- **acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una **dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso**, i quali devono risultare adeguatamente informati e formati, e, se del caso, addestrati.**



VENDITA DI ATTREZZATURE (NUOVE)

Chi **acquista** una macchina, nuova o usata, **immessa sul mercato in dopo il 21/09/1996**, deve **richiedere** anche:

- **Dichiarazione di conformità CE** (riportante: la macchina, a quali norme e leggi è conforme, il costruttore e la sua sede, l'assunzione di responsabilità, la data di prima immissione sul mercato)
- **Manuale istruzioni/uso e manutenzione** (in Italiano!)

VENDITA DI ATTREZZATURE (NUOVE)

– seguito –

- **Verificare la presenza della marcatura **CE** di conformità (simbolo grafico **CE**) che deve apposto in modo:**

- visibile
- leggibile
- duraturo

su specifica targhetta riportante:

- nome del costruttore
- genere serie e tipo della macchina
- numero di matricola o telaio
- anno di fabbricazione
- eventuali altri dati specifici per tipi di macchine (es.: velocità di rotazione, capacità di serbatoi, pressione di pompe, ecc.)



VENDITA DI ATTREZZATURE (NUOVE)

– seguito –

- **Verificare la presenza di pittogrammi di sicurezza:** presenti sulla macchina nelle zone specifiche di pericolo indicanti il tipo di rischio e la soluzione adottata di carattere procedurale o tecnica.

Allegato V – D.Lgs 81/08

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

- 1. Osservazioni di carattere generale
- 2. Sistemi e dispositivi di comando
- 3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
- 4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
- 5. Stabilità
- 6. Rischi dovuti agli elementi mobili
- 7. Illuminazione
- 8. Temperature estreme
- 9. Segnalazioni, indicazioni.
- 10. Vibrazioni
- 11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
- 12. Incendio ed esplosione

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

- 1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
- 2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
- 3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
 - 3.1 Prescrizioni generali
 - 3.2 Gru, argani, paranchi e simili
 - 3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in mu
 - 3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili
- 4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.
- 5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
 - 5.1 Mole abrasive
 - 5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
 - 5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
 - 5.4 Macchine utensili per metalli
 - 5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
 - 5.6 Presse e cesoie
 - 5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
 - 5.8 Macchine per centrifugare e simili
 - 5.10 Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
 - 5.11 Macchine per filare e simili
 - 5.12 Telai meccanici di tessitura
 - 5.13 Macchine diverse
 - 5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili
 - 5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
 - 5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici



Art. 73 - *Informazione, formazione e addestramento*

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati al loro utilizzo:

- dispongano di **ogni necessaria informazione ed istruzione**
- ricevano **una formazione e un addestramento adeguati** in rapporto alla sicurezza relativamente:
 - alle **condizioni di impiego** delle attrezzature;
 - alle **situazioni anormali prevedibili**



Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento (seguito)

- **Informa i lavoratori su:**
 - **sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro,**
 - **sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante (anche se da essi non usate direttamente)**
 - **nonché sui cambiamenti di tali attrezzature**



Art. 73 - *Informazione, formazione e addestramento (seguito)*

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori Interessati.

ATTENZIONE alla lingua parlata e compresa dai singoli lavoratori!



Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento (seguito)

I lavoratori incaricati dell'uso delle **attrezzature** che richiedono conoscenze e **responsabilità particolari** (di cui all'articolo 71, comma 7) ricevano **una formazione, informazione ed addestramento** adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi verso terzi.



ACCORDO STATO REGIONI

- Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del d.Lgs. 81/08

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47

Contenuto:

Elenco di **tutte le attrezzature** per cui è **obbligatoria una specifica abilitazione** degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08.

Accordo Stato Regioni

- Elenco attrezzature (esemplificativo) -

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico:

carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi.



Accordo Stato Regioni

- Elenco attrezzature (esemplificativo) - (seguito)

Qualsiasi trattore agricolo o forestale

- a ruote o cingoli
- a motore
- almeno due assi
- velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h,
- funzione costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali.
- può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatore.



Accordo Stato Regioni - Formatori -

Requisiti:

- **esperienza documentata, almeno triennale**, sia nel **settore della formazione** sia nel settore della **prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**
- **personale con esperienza professionale pratica**, documentata, **almeno triennale**, nelle tecniche **dell'utilizzazione delle attrezzature** di che trattasi.

Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici accreditate ed in possesso dei requisiti di cui sopra.



Accordo Stato Regioni

- Durata -

Durata del corso per:

- **carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:** modulo tecnico legislativo (almeno 8 ore), modulo pratico specifico (almeno 4)
- **addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali:** modulo tecnico legislativo (almeno 3 ore), modulo pratico specifico per trattori a ruote e cingoli (almeno 5)



Accordo Stato Regioni - Validità -

L'abilitazione deve essere **rinnovata entro 5 anni** della data di rilascio dell'attestato di abilitazione.

Il corso di aggiornamento ha **durata minima di 4 ore**, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici



Accordo Stato Regioni (seguito)

ATTENZIONE!

La formazione specifica per attrezzature di cui all'Accordo Stato Regioni precedentemente visto, **non è da intendersi sostitutiva** di quella generale e specifica dei rischi di cui all'art. 37, bensì **INTEGRATIVA.**



“LA DIRETTIVA MACCHINE”
D.Lgs 17/2010



“LA DIRETTIVA MACCHINE”


D.Lgs 17/2010 – scopo

Scopo della direttiva è quello di creare un **uniformità dei macchinari**, immessi sul mercato dell' U.E., **ai medesimi requisiti di sicurezza**.

Tali requisiti sono condizione vincolante per la loro libera circolazione (sul mercato europeo).

“LA DIRETTIVA MACCHINE”

D.Lgs 17/2010 – campo di applicazione



“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Macchine propriamente dette

- Hanno **parti o componenti connessi in un insieme** e devono avere **almeno un elemento mobile**
- Possono essere **insiemi di macchine composti da due o più macchine o quasi-macchine** montate insieme **per un’applicazione specifica** (funzionamento solidale) es: macchina per imballaggio ed etichettatrice.
- **Gli elementi mobili devono essere azionati da un sistema di azionamento che utilizza una o più fonti di energia** (es: energia termica, elettrica, etc) diversa dalla forza umana o animale diretta (ad eccezione delle macchine di sollevamento).

“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Si applica anche alle:

- **macchine in possesso di un motore alimentato con una propria fonte di energia** (esempio: una batteria) e **azionate dall’energia meccanica fornita da altre attrezzature** (esempio: rimorchi agricoli azionati dalla presa di potenza di un trattore).
- **macchine montate sui mezzi di trasporto**

ATTENZIONE!

I mezzi di trasporto, in quanto tali, sono subordinati ad altra legislazione specifica **AD ECCEZIONE** delle macchine agricole semoventi sono interamente disciplinate dalla direttiva macchine.



“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Attrezzature intercambiabili

- sono **attrezzature progettate e costruite per essere montate con la macchina dopo che la macchina di base è stata messa in servizio** (per ognuna di esse: dichiarazione di conformità e marcatura CE)
- Esse **apportano una modifica alla funzione della macchina di base**

Esempio:

Attrezzature assemblate con trattori agricoli o forestali per compiere funzioni quali l'aratura, la raccolta, il sollevamento o il caricamento.

“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Componenti di sicurezza

- sono **elementi realizzati per l’installazione sulla macchina a fini specifici di protezione.**
- vengono **immessi separatamente sul mercato** (quindi non come parte integrata di una macchina o acquistabili come pezzi di ricambio) e sono destinati dal loro fabbricante ad **assolvere funzioni sia di sicurezza che operative.**

Esempi:

- Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
- Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
- Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.



Componenti di sicurezza (seguito)

- Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
- Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
- Dispositivi di arresto di emergenza.
- Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
- Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
- Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
- Dispositivi di comando a due mani.



“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Catene, funi e cinghie

I prodotti designati dai termini “catene, funi e cinghie” sono catene, funi e cinghie progettate e **costruite ai fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento.**



“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

Sono componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima.

“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Quasi - macchine

- E' un **prodotto simile alla macchina** (insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile) **ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere ad un applicazione ben determinata.**

Ovvero deve essere sottoposta a un'ulteriore fase di costruzione (non il montaggio di un sistema di azionamento) per diventare la macchina finale che possa assolvere alla propria applicazione ben determinata

- Non marcate CE
- Accompagnate dalla dichiarazione di incorporazione e il manuale di assemblaggio

Esempio: i sistemi di azionamento → motore a combustione

“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

Le macchine devono:

- Essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 17/2010
- Essere conformi ai Requisiti essenziali di sicurezza R.E.S. (Allegato I)
 - ↪ obbligatorio il rispetto da parte del fabbricante
 - ↪ si applicano se sussiste il rischio corrispondente



“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010 (seguito)

- Essere in possesso di:
 1. Dichiarazione CE di conformità
 2. Istruzioni per l'uso
 3. Fascicolo tecnico
 4. Marchiatura di conformità CE



**“LA DIRETTIVA MACCHINE” - D.Lgs 17/2010
(seguito)**

Si applica anche a macchine già in servizio al 21/09/1996 assoggettate a modifiche costruttive o a variazioni di utilizzo.

Perciò se modificano:

- Modalità di utilizzo
- Loro prestazione
- Funzione specifica

Va richiesta la certificazione CE

Se le modifiche sono sostitutive non occorre richiedere la marcatura CE



R.E.S. Requisiti essenziali di sicurezza

Titolo 1: R.E.S. di tutela della salute (Es: 1.2 sistemi di comando, 1.4 caratteristiche dei ripari e dispositivi di protezione)

Titolo 2: R.E.S. supplementari di sicurezza e tutela della salute per talune macchine (Es: 2.1 macchine alimentari)

Titolo 3: R.E.S. supplementari di sicurezza e tutela della salute per oviare alla mobilità delle macchine (Es: 3.2 posti a sedere)



R.E.S. Requisiti essenziali di sicurezza (seguito)

- Titolo 4: R.E.S. supplementari di sicurezza e tutela della salute per oviare ad operazioni di sollevamento (Es: 4.4 istruzioni)
- Titolo 5: R.E.S. supplementari di sicurezza e tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate in lavori sotterranei (Es: 5.1 richi dovuti alla mancanza di stabilità)
- Titolo 6: R.E.S. supplementari di sicurezza e tutela della salute per le macchine con particolari rischi collegati al sollevamento di persone



VERIFICHE PERIODICHE

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 71 commi 11 e 12 – allegato VII
- D.M. 11 aprile 2011






Art.71, comma 11, D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII, a verifiche periodiche.

Scopo dell'attività:

Valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, con la frequenza indicata nel nell'Allegato VII

Allegato VII D.Lgs. 81/08

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	<i>Verifica annuale</i> 
<i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i>	<i>Verifica biennale</i>
<i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i>	<i>Verifica annuale</i>
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale 
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali 
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

Prima verifica

Viene effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di **45 giorni** dalla messa in servizio dell'attrezzatura, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati accreditati (criteri DM 11/04/2011).

**MESSA IN SERVIZIO:
si intende il primo utilizzo,
conforme alla sua destinazione,
dell'attrezzatura.**



Modalità di richiesta

Può essere inoltrata per **via telematica**, accedendo al portale web “punto cliente” o per **via cartacea**:

- Procedura **on-line**:
www.inail.it → nelle sezioni “sicurezza sul lavoro” – “verifica impianti e attrezzature”

Viene richiesto di allegare i file relativi ad alcuni documenti come, ad esempio, la dichiarazione di conformità CE.

- Procedura **cartacea**:
compilazione dei moduli, scaricabili dal sito dell'INAIL
→ inviare per posta o con consegna a mano agli indirizzati al dipartimento territoriale di competenza.

Si deve allegare i documenti richiesti nello stesso.



Verifiche successive

Su libera scelta del datore di lavoro, possono essere svolte dalle **ASL** o **soggetti pubblici** o **privati abilitati**.

La lista degli enti accreditati secondo le modalità del D.M. 11/04/2011 può essere consultata presso il sito dell'INAIL o del Ministero del Lavoro.



Modalità di richiesta

Le richieste di verifica periodica successive alla prima **devono pervenire**, secondo le **modalità esplicitate dai singoli enti**.



Verifiche per attrezzature a noleggio

Secondo l'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e il DM 11/04/2011 **l'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche è in capo al datore di lavoro** che mette a disposizione dei lavoratori tali attrezzature.

In base alla C.M. 11 del 25.05.2012 è considerata **valida la richiesta eseguita da un soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice dell'attrezzatura** (in tali casi è opportuno che la delega avvenga in forma scritta).

Per le **attrezzature cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso**, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal **noleggiatore o dal concedente in uso**.



Verifiche per attrezzature fuori servizio depositate a magazzino

Durante i periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro **la cadenza delle verifiche periodiche non è interrotta.**

Se i **termini previsti** dell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 **risultassero trascorsi all'atto della riattivazione** dell'attrezzatura di lavoro, è necessario richiedere la **verifica periodica prima del suo riutilizzo.**



Verifiche per attrezzature con funzionalità multipla

- Sono attrezzature che **possono eseguire più di una funzionalità cambiando l'accessorio**
- le **comunicazioni di messa in servizio per l'immatricolazione** e le **richieste** relative alle **verifiche periodiche** vanno inoltrate per le diverse funzionalità, con le diverse modulistiche previste dai titolari delle funzioni.

Esempio: Carrelli elevatori telescopici se al posto delle forche viene installato:

- il verricello → apparecchio di sollevamento
mobile
- il cestello → ponte



I documenti da conservare CON CURA:

- **Il manuale d'uso e manutenzione:**

E' un documento importantissimo previsto dalle Direttive del Nuovo Approccio di prodotto (Direttiva Macchine, Direttiva Ped, Direttiva Atex, ecc) che **ogni fabbricante deve redigere e consegnare assieme all'attrezzatura e al Certificato di Conformità.**

L'utilizzatore deve conservarlo assieme all'attrezzatura e **rispettare quanto indicato in esso** dal fabbricante dell'attrezzatura, in particolare per i controlli e verifiche periodiche e straordinarie.



I documenti da conservare CON CURA: (seguito)

- **Registro dei controlli** (almeno 3 anni):

E' un documento obbligatorio e importante previsto dall'art. 71 comma 9 del D.lgs 81/08.

Su di esso si devono essere registrare i controlli periodici e straordinari delle attrezzature di lavoro non comprese nell'Allegato VII del D.lgs 81/08 e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.



Grazie per l'attenzione!